COMUNE DI VERGIATE

(PROVINCIA DI VARESE)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI VERGIATE

CIG: BD71D31A71

Signed with NamirialSign

Rosetta Putrino
22/10/2026 14:53:37 UTC+0200

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
- Articolo 2 – Valore dell'appalto e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 3 – Modifica del contratto in fase di esecuzione
- Articolo 4 – Durata del servizio
- Articolo 5 – Obblighi del broker
- Articolo 6 – Obblighi della stazione appaltante
- Articolo 7 – Responsabilità
- Articolo 8 – Riservatezza e trattamento dei dati
- Articolo 9 – Pagamento dei premi assicurativi e tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 10 – Clausola anticorruzione
- Articolo 11 – Violazioni degli obblighi contrattuali e penali
- Articolo 12 – Risoluzione e recesso del contratto – Clausola risolutiva espressa
- Articolo 13 – Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Articolo 14 – Informativa sulla privacy
- Articolo 15 – Violazioni degli obblighi di tracciabilità (Ex Legge 136/2010)
- Articolo 16 – Osservanza delle disposizioni di legge
- Articolo 17 – Controversie
- Articolo 18 – Norma di rinvio

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., relativo ai contratti assicurativi stipulati e da stipularsi da parte del Comune di Vergiate, da espletarsi secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto e nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'incarico ha ad oggetto l'attività di consulenza ed assistenza continuativa in materia assicurativa, finalizzata a garantire alla Stazione Appaltante la più adeguata copertura dei rischi connessi alla propria attività istituzionale, e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'analis, la valutazione e la mappatura dei rischi a cui l'Ente è esposto;
- La predisposizione di programmi assicurativi rispondenti alle esigenze della Stazione Appaltante e la proposta delle relative soluzioni;
- L'assistenza nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi;
- Il supporto nella gestione e nell'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati, nonché nei rapporti con le imprese assicuratrici;
- L'assistenza nella gestione dei sinistri, anche in relazione a quelli pendenti alla data di affidamento del servizio e con definizione anche dei termini di liquidazione con le compagnie assicuratrici e chiusura dei sinistri nel minor tempo possibile;
- Recupero delle spettanze derivanti dalle polizze assicurative attivate;
- Il monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, così da impostare una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici e invio di report riassuntivi semestrali sull'andamento dei sinistri;
- La consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ed ulteriore azione entro i termini previsti dalla legge;
- La verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- Il rilascio di un proprio parere di congruità, non vincolante per la Stazione Appaltante, per i sinistri riguardanti danni al patrimonio, rientranti nell'oggetto della polizza assicurativa vigente al momento del fatto, per i risarcimenti concessi dalla compagnia assicuratrice per somme inferiori al danno richiesto e/o documentato dalla Stazione Appaltante;
- Il recapito, con congruo anticipo alla Stazione Appaltante, per mezzo di avvisi di scadenza con notifica, degli estratti delle richieste di pagamento dei premi, regolazione premi e appendici, sui contratti assicurativi, quale soggetto indicatario ai fini del pagamento, con piena efficacia liberatoria a favore della Stazione Appaltante anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c.;
- L'impegno a trasmettere alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate;
- L'invio con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti dalle singole polizze delle comunicazioni di disdetta delle polizze assicurative in scadenza (ove previste contrattualmente) o di modifica delle stesse;
- La messa a disposizione di un referente professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario, alle riunioni con il personale della Stazione Appaltante ed in ogni caso reperibile in orari di ufficio. Nel caso di assenza dovranno essere altresì individuati uno o più sostituti del referente con adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;

• Il monitoraggio e la verifica costante delle coperture assicurative in essere, con eventuale proposta di adeguamenti o modifiche.

L'attività di brokeraggio assicurativo di cui al presente appalto è resa senza alcun onere diretto a carico della Stazione Appaltante, essendo il compenso del broker costituito esclusivamente dalle provvigioni riconosciute dalle imprese di assicurazione, in conformità all'articolo 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private).

Il nuovo broker dovrà interagire con l'attuale broker incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale Broker per concordare il trasferimento della documentazione inerente ai sinistri, alle polizze e alle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo Broker.

L'espletamento del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e nel D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), nonché di ogni altra normativa applicabile in materia.

Articolo 2 - VALORE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad 34.167,00€ comprensivo del rinnovo di due anni e dell'opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed di un importo stimato pari ad € 3.360,69 per eventuali variazioni nella composizione del portafoglio polizze del Comune.

Le percentuali previste per le provvigioni in favore del broker sono così determinate:

- Rami Elementari / Non-Auto: **11%**
- Ramo RC Auto e Kasko: **5%** per tutti gli altri rami.

Le provvigioni di cui sopra sono valide per tutte le polizze attualmente vigenti e per i nuovi contratti.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gata. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante. Dovrà assicurare la completezza e la fattibilità delle proposte di copertura dei rischi necessari alla Stazione Appaltante, assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Stazione Appaltante l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non può impegnare la Stazione Appaltante se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti per conto della Stazione Appaltante.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici della Stazione Appaltante senza peraltro assumere nei confronti di questi ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento.

Articolo 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, purché le modifiche non alterino la natura generale del contratto.

Trattandosi di servizio remunerato esclusivamente dalle Compagnie assicuratrici tramite provvigioni percentuali fisse e predeterminate sui premi imponibili gestiti, l'oscillazione del valore del portafoglio assicurativo dell'Ente (dovuta all'inserimento di nuovi rischi, alla cancellazione di polizze, all'adeguamento dei massimali o alle fluttuazioni tariffarie del mercato assicurativo in sede di gara) costituisce una variazione ordinaria e intrinseca alla natura del servizio. Tali variazioni non richiedono formale atto di variante contrattuale, fermo restando il rispetto delle percentuali provvigionali definite in sede di gara, che rimangono fisse e immodificabili per tutta la durata del rapporto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Broker prestazioni complementari o modifiche connesse alla gestione di nuove coperture assicurative obbligatorie per legge o necessarie a tutelare il patrimonio dell'Ente, qualora non incluse nel portafoglio iniziale stimato nel presente disciplinare.

Qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 8 del Codice (sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili), la parte svantaggiata ha diritto di richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo i principi di buona fede, senza che ciò possa comunque comportare l'introduzione di oneri finanziari diretti a carico del bilancio del Comune di Vergiate.

Articolo 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla consegna anticipata del servizio. Dalla data di decorrenza, il Broker aggiudicatario deve garantire la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Ente.

Alla scadenza del triennio iniziale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali. L'eventuale esercizio della suddetta opzione di rinnovo biennale sarà comunicato all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del termine naturale dei tre anni. L'Appaltatore non potrà opporsi al rinnovo né pretendere indennizzi di sorta.

In casi eccezionali, qualora alla scadenza del contratto, come individuate al comma 1 e 2 del presente articolo, non siano ultimate le procedure per l'individuazione del nuovo contraente, il contratto potrà essere ulteriormente prorogato in via tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle stesse, alle condizioni indicate dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti.

Il servizio cesserà con decorrenza immediata, senza necessità di preavviso, qualora venga meno l'iscrizione del Broker nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative tali che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del contratto di brokeraggio.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, l'aggiudicatario garantisce la continuità del servizio e la massima collaborazione per il subentro del nuovo Broker fino al... completo passaggio delle consegne, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla cessazione. A tal fine,

l'operatore uscente si impegna a trasmettere tempestivamente al nuovo aggiudicatario ogni documentazione, statistica e informazione utile, sia in formato digitale sia cartaceo.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento dell'incarico, è tenuto a:

• Non percepire, oltre alle provvigioni di cui all'articolo 1, alcun compenso, rimborso o altra utilità economica dalla Stazione Appaltante;

• Mantenere la più assoluta riservatezza su dati, informazioni e documenti acquisiti durante l'espletamento del servizio;

• Espletare il servizio con impiego di mezzi e risorse propri;

• Rispettare la tempistica minima per le seguenti prestazioni:

- Annuale, entro il 31.12 di ciascun anno:

- Rapporto sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo della Stazione Appaltante;

- Relazione contenente il rapporto premio/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.

- Semestrale: Report semestrali sull'andamento delle liquidazioni da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;

- Entro 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze: Consegna della proposta di capitolato accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;

- Entro il 40° giorno antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi: Segnalazione della scadenza stessa;

- Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: Risposta a quesiti e richieste di consulenza in materia assicurativa relativamente a:

- Consulenza legale su questioni generali o puntuali inerenti la materia assicurativa per le quali l'Ente richieda pareri qualificati;

- Relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze da questi stipulate alle normas della convenzione o del contratto;

- Nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie;

- A favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria;

- Nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente.

- Gestione Disdette: Con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti dalle singole polizze, e comunque almeno 30 giorni prima del termine utile per l'invio della disdetta, la formulazione della proposta scritta di disdetta o di modifica delle polizze in essere;

• Essere regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), sezione B, e mantenere i requisiti per tutta la durata del contratto;

• Osservare tutte le disposizioni normative in materia di assicurazioni, intermediazione e contratti pubblici.

Articolo 6 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a:

• Fornire al Broker tutti i dati e le informazioni necessari per l'espletamento del servizio;

• Consentire l'accesso alla documentazione utile alla valutazione dei rischi e dei contratti assicurativi in essere;

• Collaborare con il Broker nell'attuazione delle procedure di gara relative alle coperture assicurative;

• Comunicare tempestivamente eventuali variazioni o nuove esigenze assicurative.

Articolo 7 – RESPONSABILITÀ

Il Broker risponde dei danni derivanti da errori, omissioni o negligenze nello svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo al Broker di stipulare e mantenere per tutta la durata del contratto idonea polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, con massimale non inferiore a quanto stabilito dalla normativa tempo vigente.

L'obbligo in capo all'operatore economico di possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale come definita al punto precedente esonera lo stesso dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 8 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Nel rispetto del GDPR 2016/679, il broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore verrà designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della gestione ordinaria delle coperture, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione e al pagamento dei premi assicurativi in favore del Broker aggiudicatario, il quale incasserà le somme in nome e per conto dell'Ente per il successivo versamento alle Compagnie di Assicurazione. A tal fine, il Broker si impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze, tutti i dati e i documenti necessari per l'emissione dei mandati di pagamento.

Il ritardato o mancato pagamento da parte del Broker, qualora determini la sospensione delle garanzie assicurative o altri pregiudizi, comporterà la sua esclusiva e diretta responsabilità civile per tutte le conseguenze dannose che ne derivino.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40/2018, il pagamento eseguito dall'Amministrazione nelle mani del Broker ha a tutti gli effetti valore di quietanza liberatoria per l'Ente stesso nei confronti delle Compagnie. In mancanza di tempestivo invio delle quietanze originali da parte del Broker, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente.

Il Broker invierà all'Amministrazione gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

Il broker si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010. A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) anche ove rilasciato in modalità in forma simulata secondo le delibere ANAC vigenti, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il broker ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, per i conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Articolo 10 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di legge e regolamenti. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di Legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Criminalità Organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage), secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento della Stazione Appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto e si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti

dai suddetti codici i quali, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito della Stazione Appaltante.

Articolo 11 – VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, l'Ente provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, assegnando al Broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro termine ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte o procedere all'adempimento.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione a giustificare il comportamento del Broker, sarà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- **Euro 300,00**, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- **Euro 50,00** per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'infrazione è stata comunicata. È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo stimato all'Articolo 1.

Articolo 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO – Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, a seguito di previa diffida ad adempiere e in caso di accertato grave inadempimento, qualora l'aggiudicatario non vi ponga rimedio ovvero non fornisca idonee giustificazioni entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, e fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia:

- Per inadempienze normative;
- Per inosservanza del presente capitolato;
- Per non conformità del servizio alla proposta operativa presentata in sede di affidamento;
- Per inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- Per accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- Per accertate gravi irregolarità nei rapporti di lavoro;
- Per cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- Per inosservanza dell'art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13 – STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 36/2023.

Faranno parte integrante del contratto, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.

Articolo 14 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link: https://www.comune.vergiate.va.it/it/privacy.

Articolo 15 – VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

La violazione degli obblighi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, ai Regolamenti dell'Ente nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Varese.

Articolo 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.